



Regolamento comunale

Concernente la sorveglianza con mezzi elettronici

del demanio pubblico.

Approvato dal Consiglio comunale il 30.06.2021;
Approvato dalla Sezione enti locali il 13.12.2021;
Pubblicato all'albo comunale dal 16.12.2021 al 31.01.2022.



Indice

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Scopo della videosorveglianza
- Art. 4 Modalità della videosorveglianza
- Art. 5 Principi
- Art. 6 Trasmissione dati a terzi
- Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini
- Art. 8 Organo responsabile
- Art. 9 Approvazione ed entrata in vigore

Il Consiglio comunale di Arbedo-Castione, visti:

- l'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
- gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 107 e 186 segg. delle **Legge Organica Comunale (LOC)** del 10 marzo 1987
- l'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987 e il relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP),
- nonché la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

risolve:

Art.1 Campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Arbedo-Castione eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

² Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente Regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹ Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

² La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³ L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

¹ Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

² La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia comunale.

Art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 5 Principi

¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 6 Trasmissione dati a terzi

¹ Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

² Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹ Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 30 giorni.

